

COPIA DI LAVORO

MODULARIO  
Interno - 269



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE  
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - email: [prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it](mailto:prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it)

Al Sig. Presidente del  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
(rif. Nota 5409 del 04/08/2020)

E, p.c. All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID -19: richiesta conferma ulteriore differimento scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Gentile Presidente,

in riscontro alla tua richiesta di chiarimento pervenuta con la nota a margine indicata indirizzata al Sig. Capo del C.N.VV.F., vorrei evidenziare preliminarmente che l'art. 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*), comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, ha stabilito che *tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...(omissis)*.

In tale fattispecie, per quanto di interesse, ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i..

Ciò premesso, il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", ha previsto la proroga al 15 ottobre 2020 dei soli termini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020 nonché di alcuni termini correlati con lo stato di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE  
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - email: [prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it](mailto:prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it)

emergenza epidemiologica da COVID-19 puntualmente indicati in Allegato 1 al citato D.L. n. 83/2020.

Tale Allegato 1 non menziona, tuttavia, l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, conseguentemente, si ritiene che non possa beneficiare della previsione di ulteriore proroga al 15 ottobre 2020.

Nel restare a disposizione, colgo l'occasione per porgerti un cordiale saluto.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(CAVRIANI)